

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5317 Anno 2022

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 18/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], al
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [REDACTED] con procura speciale in atti;

- *ricorrente* -

[REDACTED]
[REDACTED]
quali eredi di [REDACTED] elettivamente domiciliati in
[REDACTED], in [REDACTED], presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], che li rappresenta e difende

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3820
21

3

unitamente all'avvocato [REDACTED], con procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

-contro-

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED] con procura speciale in atti;

controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CALAZZO.

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 5.6.13, rigettò la domanda proposta da [REDACTED] e poi proseguita, dopo la sua morte, dagli eredi [REDACTED] nei confronti dell'intermediario finanziario [REDACTED], avente ad oggetto declaratoria della nullità, pronuncia dell'annullamento e, comunque, di risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino il 14.4.2000, per la somma di euro [REDACTED] nonché di risarcimento dei danni. In particolare, il giudice, esclusa la configurabilità della nullità e dell'annullabilità dell'ordine di acquisto, riteneva insussistente il contestato inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario, poiché il

13

cliente sarebbe stato adeguatamente informato della rischiosità del titolo e dell'inadeguatezza dell'operazione alla luce del profilo dell'investitore.

Gli eredi [REDACTED] proposero appello che la Corte territoriale, con sentenza del [REDACTED], ha accolto, osservando che: premessa la specificità dei motivi d'impugnazione, erano fondati i motivi concernenti la violazione degli artt. 21 tuf, 28, 29 Reg. Consob, circa l'obbligo dell'intermediario di non eseguire operazioni inadeguate e rischiose per il cliente, pensionato di 79 anni, senza esperienza in investimenti finanziari, e di acquisirne il consenso scritto di volervi procedere nonostante le informazioni acquisite, anche alla luce delle dichiarazioni del teste, dipendente della banca; la somma da liquidare a titolo risarcitorio ammontava a euro [REDACTED] detratte le cedole incassate, rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi.

[REDACTED] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso gli eredi [REDACTED] illustrato con memoria, i quali hanno altresì formulato ricorso incidentale subordinato cui resiste [REDACTED] con controricorso.

RILEVATO CHE

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver la Corte d'appello ritenuto la mancanza di specificità dei motivi dell'impugnazione proposta da [REDACTED]

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c., per non aver la Corte d'appello dichiarato d'ufficio l'inammissibilità della domanda nuova formulata nell'atto d'appello, relativamente all'istanza di risarcimento dei danni, rispetto all'originaria domanda di risarcimento conseguente alla

pronuncia di risoluzione, trattandosi di domanda del tutto autonoma da ogni preliminare statuizione di scioglimento del contratto d'investimento.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 2729, c.c., 112, 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d'appello liquidato all'investitore gli interessi compensativi, non oggetto della domanda, pur senza la prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita del capitale investito e al ristoro degli interessi legali e della rivalutazione.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 28 DM n. 55/14, per aver la Corte territoriale liquidato le spese di lite a carico della banca ricorrente, per i due gradi di giudizio, applicando i parametri medi di cui al predetto DM, che però non era all'epoca in vigore.

L'unico motivo del ricorso incidentale subordinato denuncia la nullità contrattuale del contratto di investimento per difetto di forma scritta, non risultando neppure la consegna di una copia. Anzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei controricorrenti. In primo luogo, è eccepita la tardività del ricorso principale poiché notificato il 25.11.19 oltre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata con PEC in data 25.9.19, termine che era invece scaduto il 24.11.19. Al riguardo, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei

M

giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno ~~di~~ agosto di ciascun anno (Cass., n. 17640/20; n. 24867/16; n. 11758 e n. 21674/17).

Nel caso concreto, in applicazione dei principi dettati dalla richiamata giurisprudenza, cui il collegio intende dare continuità, l'appello è da ritenere proposto nel rispetto del termine di legge, in quanto notificato l'ultimo giorno utile, da individuare nella data del 25.11.19, giorno corrispondente a quello iniziale.

La seconda eccezione predica l'inammissibilità del ricorso in applicazione del principio secondo il quale l'atto d'impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove, secondo tale orientamento, l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c. (Cass., n. 30698/17; SU, n. 26279/09). Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato al difensore degli appellanti, attuali controricorrenti, dopo il decesso di XXXXXXXXXX avvenuto il XXXXXX, nel corso del giudizio d'appello.

Ora, il collegio ritiene di aderire al diverso orientamento, secondo il quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione

M

o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass., SU, n. 15295/14; n. 19533/14, n. 710/16).

Secondo quest'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, la giusta parte è quella che ha instaurato e quella contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia. Parti che, seppur menomate nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del loro rappresentante eletto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare al giudice ed alla controparte l'avvenuta verifica di quella menomazione.

Allora, proprio nella logica costituzionale delle "pari condizioni processuali", appare quanto meno paradossale – secondo la

suddetta pronuncia delle SU – che colui che è detentore della conoscenza di quell'evento (il difensore) e decida di non svelarlo al giudice ed alla controparte, possa successivamente giovare di quella scelta (che potrebbe essere addirittura concordata con i chiamati all'eredità), ottenendo che tutti gli atti rivolti al defunto e presso di lui notificati siano, in buona sostanza ed a prescindere dalle categorie giuridiche, ridotti nel nulla.

Invece, l'interpretazione del complesso normativo nel senso opposto a quello che si va ora affermando, propugnata dai controinteressati, condurrebbe non solo a legittimare il summenzionato paradosso ma, addirittura, ad incentivare il difensore in una scelta difensiva che porti quanto più possibile non solo a tacere ma addirittura a celare l'evento, così da avvantaggiarsene in seguito.

Né può essere sottaciuto che, comunque, la costituzione degli eredi del defunto [REDACTED] determinerebbe la sanatoria del vizio della notificazione del ricorso (v. Cass., n. 776/2011; n. 23552/10).

Premesso ciò, il ricorso principale è infondato.

Il primo motivo non ha pregio, in quanto, come desumibile dalla sentenza impugnata, i vari motivi dell'appello erano stati formulati in maniera adeguatamente specifica, nella piena osservanza dell'art. 342 c.p.c.

Il secondo motivo è infondato. La domanda di risarcimento del danno oggetto dell'atto d'appello non può essere considerata una domanda nuova rispetto a quella oggetto dell'atto di citazione in primo grado, afferente alla medesima istanza risarcitoria quale conseguenza della richiesta pronuncia della risoluzione contrattuale per inadempimento. Invero, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, cui il

14

collegio intende dare continuità, la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass., n. 11348/20; n. 32126/19; n. 12466/16).

Il terzo motivo è infondato. Parte ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia liquidato all'investitore gli interessi compensativi, pur se essi non avevano costituito oggetto della domanda, in mancanza della prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita del capitale investito e al ristoro degli interessi legali e della rivalutazione. Rilevato che i controricorrenti chiesero, nell'atto di citazione, il risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, il collegio ritiene che dalla motivazione della sentenza impugnata si possa desumere che la Corte d'appello, nel riferirsi agli interessi compensativi, abbia in realtà inteso riferirsi ad una modalità liquidatoria del danno che può essere ricompresa nella istanza originaria relativa genericamente agli interessi legali. Invero, il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che il valore dell'investimento perduto ammontava alla somma di euro [REDACTED] e che da essa era stata detratta la somma di euro [REDACTED], incassata a titolo di cedole prima del *default* dello Stato emittente l'obbligazione, ha rilevato che: il credito risarcitorio era pari alla somma di euro [REDACTED] rivalutato secondo gli indici istat nella somma di euro [REDACTED]; al fine di garantire ai danneggiati l'integrale ristoro del danno, anche da ritardata liquidazione, era da riconoscere un ulteriore importo per interessi compensativi pari a euro [REDACTED] da calcolarsi sull'importo originario, anno per anno rivalutato, per la somma

M

complessiva, ristoratrice di ogni danno subito all'attualità, di euro [REDACTED] sulla quale sono altresì dovuti, dalla pubblicazione della sentenza, gli interessi corrispettivi al saggio legale.

Ora, se è vero che effettivamente non risultano richiesti espressamente gli interessi compensativi, va tuttavia osservato che, secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.



Nella fattispecie, come detto, la Corte territoriale, dopo aver rivalutato la sorte capitale, corrispondente al valore dell'investimento perduto, a partire dal 3.12.01 ha applicato gli interessi al tasso legale (come sostanzialmente è dato evincere dal calcolo effettuato) per garantire ai danneggiati l'integrale ristoro del danno, "anche da ritardata liquidazione"; tenuto conto dello sviluppo della motivazione della Corte territoriale, il riferimento agli interessi compensativi, di per sé, non costituisce dunque una componente del danno causato dall'inadempimento contrattuale ontologicamente distinta ed autonoma, bensì una mera modalità di liquidazione del debito di valore.

Ne consegue pertanto che non sia condivisibile la critica per la quale la liquidazione degli interessi compensativi non avesse costituito oggetto della domanda introduttiva del giudizio.

Il quarto motivo è parimenti infondato, in quanto dalla sentenza non si evince in alcun modo che le spese di lite siano state liquidate sulla base del DM n. 55714.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro [REDACTED] di cui [REDACTED] per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1^{quater}*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021.

B

Presidente
Giuseppe Brogna

18/02/2022

ffe

IL CANCELLIERE ESERCITANTE
Simona Torcini

ffe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale